



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise
LORO SEDI

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
"R. UCCELLA"
S. MARIA C.V. (CE)

25 NOV 2024

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Prot. n. 5876 Tit./Cl. VII.5

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Al Capo Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

All'Unità di Missione per il PNRR
SEDE

OGGETTO: Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 luglio 2024, n. 140, registrato alla Corte dei conti con provvedimento del 06 agosto 2024, n. 2204.

Con la presente nota si comunica che, a far data da domani 14 novembre 2024, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero il decreto ministeriale indicato in oggetto e che, a partire dalla medesima data, dalle ore 12:00, gli aspiranti potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato nel decreto.

Il decreto sarà altresì pubblicato sul sito internet degli UU.SS.RR. e degli Ambiti territoriali interessati, al fine di garantire la più ampia diffusione dello stesso.

Le istanze, che dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica, potranno essere inoltrate fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto, alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche potranno partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, abbiano già maturato nell'Area contrattuale di appartenenza un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici di almeno cinque anni tra ruolo e preruolo.

Si rappresenta, altresì, che, per quanto concerne l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori, in fase di prima applicazione della procedura potranno presentare domanda i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.

Agli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, è attribuito il compito di provvedere, per le province di propria competenza, all'acquisizione delle domande presentate dagli interessati, alla verifica del possesso dei titoli di anzianità di servizio dichiarati dagli aspiranti per l'accesso e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'Allegato <<C>> (articolo 7); pertanto, il punteggio per l'anzianità di servizio rileva esclusivamente quale titolo di preferenza, da far valere in caso di parità di punteggio ottenuto all'esito della prova finale di valutazione di cui all'articolo 12 del decreto.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8 del decreto verranno avviati ai corsi di formazione, come definiti dall'Allegato <<D>>, a conclusione dei quali è previsto lo svolgimento di una prova finale di valutazione; con successiva comunicazione, verranno fornite, a cura della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ulteriori e più specifiche indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e della relativa prova finale.

In base agli esiti dell'anzidetta prova finale di valutazione, gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, per le province di rispettiva competenza, provvederanno alla compilazione delle graduatorie degli aspiranti al beneficio economico. Nel solo caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, come dichiarati ai sensi dell'Allegato <<C>>, la preferenza è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 (articolo 13).

Concluse le procedure selettive, le nuove posizioni economiche saranno attribuite, mediante scorrimento delle relative graduatorie nel corso del triennio di validità delle stesse, a favore dei soggetti collocati in posizione utile, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare e confluite nel Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. di cui al decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie 27 giugno 2024, n. 1198.

Si ritiene all'uopo opportuno porre in evidenza che gli Ambiti Territoriali, all'atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, dovranno provvedere prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale, laddove ancora presente, collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi nazionali del 2008 e del 2009 che abbia già in precedenza superato il corso di



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria (articolo 4, comma 1 del decreto). Il personale in parola non deve presentare domanda ai fini del conseguimento del beneficio economico.

A ciò si aggiunga che, a norma dell'articolo 4, comma 2, il personale già utilmente collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi del 2008 e del 2009 e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità. Con proprio avviso, gli Ambiti territoriali provvederanno a dare indicazione a detto personale sulle modalità di comunicazione delle condizioni previste dal menzionato disposto normativo.

Occorre, da ultimo, far presente che, a norma dell'articolo 14, comma 8 del decreto, le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree. In tale ultima ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente area, il dipendente conserva *ad personam* – in tutto o in parte – la posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio più posizione economica). La posizione economica conservata *ad personam* è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o, in caso di acquisizione di nuova posizione economica, nella nuova area di inquadramento.

Con la presente nota vengono trasmessi il Decreto Ministeriale 12 luglio 2024, n. 140 e i relativi allegati.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente presso gli Ambiti territoriali.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni necessità.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
13.11.2024
17:29:44
GMT+02:00





Il Ministro dell'istruzione e del merito

sostituito dall'articolo 2 della Sequenza contrattuale 2008 ripartite tra le aree contrattuali beneficiarie come indicato nella Tabella 1) dell'Allegato <<A>>.

2. A valere sulla quota disponibile del Fondo, fino a euro 8.170.231,96 lordo stato, sono rivalutate a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'articolo 59, comma 1, le posizioni economiche di cui al precedente comma in godimento da parte del personale in servizio alla data predetta, attribuendo alle medesime i nuovi valori previsti dal successivo articolo 6. L'importo della posizione economica è pertanto incrementato:
 - A) per i Collaboratori da euro 600 a euro 700 e quindi per euro 100 lordo dipendente;
 - B) per gli Operatori da euro 600 a euro 800 e quindi per euro 200 lordo dipendente;
 - C) per gli Assistenti da euro 1200 a euro 1300 e quindi per euro 100 lordo dipendente in ordine alla prima posizione economica e da euro 1800 a euro 2000 e quindi per euro 200 lordo dipendente in ordine alla seconda posizione economica.
3. Gli oneri complessivi, articolati per singolo profilo professionale, sono riportati nella Tabella 2) dell'Allegato <<A>>, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Personale collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia

1. Concluse le procedure selettive di cui all'articolo 5, comma 5, all'atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, gli Ambiti Territoriali provvedono prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009 che abbiano già in precedenza superato il corso di formazione e che non siano stati dichiarati decaduti dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria.
2. Il personale già utilmente collocato nelle graduatorie predette e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 non deve presentare domanda.
4. Le posizioni economiche assegnate dagli Ambiti Territoriali ai sensi del presente articolo vanno scomputate dai rispettivi contingenti provinciali di cui all'Allegato <> del presente decreto.
5. Gli importi delle posizioni economiche conferite al personale predetto sono quelli previsti dall'articolo 6.
6. L'onere per il finanziamento di quanto disposto ai sensi del presente articolo è a carico della parte disponibile del Fondo di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

Nuove posizioni economiche

1. La quota di 64.503.972,28 euro lordo stato destinata all'istituzione di 46.297 nuove posizioni economiche di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 2 è così ripartita:
 - a) 27.645.176,94 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 28.539 nuove posizioni economiche nell'Area dei Collaboratori;
 - b) 91.531,14 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 82 nuove posizioni economiche nell'Area degli Operatori;
 - c) 22.576.390,30 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 12.549 nuove prime posizioni economiche nell'Area degli Assistenti;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- d) 14.190.873,90 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 5.127 nuove seconde posizioni economiche nell'Area degli Assistenti.
2. Il contingente di n. 46.297 nuove posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), in attuazione dell'articolo 52 del CCNL 2024, è attribuito, nel rispetto dei requisiti di seguito specificati, secondo il programma di riparto delle risorse economiche tra le varie Aree contrattuali e di suddivisione del numero di benefici per profilo professionale contenuto nelle tabelle 4), 5.1.) e 5.2.) dell'allegato <<A>> del presente decreto. Il criterio di riparto delle disponibilità finanziarie di cui al presente articolo è stato determinato in sede di confronto sindacale ai sensi dell'articolo 30, comma 9, lett. a6) del C.C.N.L. 2024 in misura proporzionale ai contingenti finanziari originariamente stanziati per ciascuna area contrattuale dai precedenti C.C.N.L. come riportati nella seconda colonna della Tabella 4) dell'Allegato <<A>>.
 3. Il contingente di n. 46.297 nuove posizioni economiche è ripartito a livello territoriale in misura proporzionale sulla base della consistenza dell'organico di diritto provinciale di ciascuna delle Aree professionali beneficiarie secondo le tabelle contenute nell'allegato <>.
 4. I contingenti stabiliti nell'allegato <> si incrementano del numero di benefici economici che tornano disponibili ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del presente decreto e sostituiscono i contingenti fissati con i precedenti Accordi nazionali del 2006 e del 2008 con riguardo alla prima posizione economica e del 12 marzo 2009 con riguardo alla seconda posizione economica.
 5. L'attribuzione delle 46.297 nuove posizioni economiche avviene mediante procedure selettive attivate dal Ministero, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.

Articolo 6 **Importi delle posizioni economiche**

1. La posizione economica è determinata in euro 700 annui lordo dipendente (968,66 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell'Area dei Collaboratori e in euro 800 annui lordo dipendente (1.107,04 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell'Area degli Operatori.
2. Per il personale dell'Area degli Assistenti la prima posizione economica è determinata in euro 1.300 annui lordo dipendente (1.798,94 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità e la seconda posizione economica è determinata in euro 2.000 annui lordo dipendente (2.767,60 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità. La seconda posizione economica può essere conferita solo al personale inquadrato nel ruolo degli Assistenti amministrativi e degli Assistenti tecnici dell'Area contrattuale degli Assistenti.

Articolo 7 **Uffici competenti**

1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, provvedono, per le province di rispettiva competenza, alle fasi di acquisizione delle domande presentate dagli interessati, alla verifica dei titoli di anzianità di servizio di cui all'Allegato <<C>>, dichiarati quale titolo di preferenza da far valere in caso di parità di punteggio ottenuto nella prova di valutazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, e alla compilazione delle graduatorie provinciali, assicurando le informazioni e il supporto necessari per la corretta e puntuale attuazione delle procedure nel rispetto della tempistica programmata.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Agli Uffici scolastici è attribuito il compito di svolgere le necessarie attività istruttorie ai fini della verifica della permanenza delle condizioni per il godimento della posizione economica in capo al personale beneficiario e di provvedere a segnalare tempestivamente le eventuali decadenze dal beneficio ai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Amministrazione centrale di questo Ministero.

Articolo 8 Destinatari

1. Possono partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell'area un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Ai fini del computo del periodo di anzianità di servizio richiesto dal precedente comma è pure utile il servizio, anche non continuativo, effettivamente prestato nell'Area con rapporti di lavoro a tempo determinato; a tal fine, si considera annualità di servizio il servizio prestato per dodici mesi, i mesi interi sono considerati come da calendario, mentre le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computato in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero.
3. In sede di prima applicazione della procedura e dunque per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27, possono presentare domanda per l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.
4. Le posizioni economiche possono essere corrisposte anche al personale A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e a quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Articolo 9 Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per il profilo professionale di inquadramento e nella provincia di titolarità. Il personale che ha perso la titolarità deve presentare domanda nella provincia di ultima titolarità.
2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione decorre dalle ore 12 del giorno di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura esclusivamente in modalità telematica. Il servizio è raggiungibile attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line".
4. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- a) il cognome e il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il numero telefonico nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati, contattando l'Ambito responsabile della procedura;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - e) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva (per coloro che sono soggetti all'obbligo);
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);
 - h) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo specificare quali);
 - i) il possesso dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda;
 - j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di tempi aggiuntivi, misure specifiche o strumenti compensativi per l'espletamento della prova. Tali richieste devono essere corredate da apposita certificazione, rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte dal successivo articolo 12;
 - k) di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nell'area per la quale si fa richiesta di attribuzione del beneficio;
 - l) il possesso dei titoli di anzianità di servizio di cui all'Allegato <<C>> che danno luogo a preferenza a parità di punteggio nella prova di valutazione di cui all'articolo 12. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda;
 - m) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. È consentita ai candidati la possibilità di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di cui al comma 3, anche se già precedentemente inviata; in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
7. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 10 Accesso ai corsi di formazione

1. Tutto il personale di cui all'articolo 8 è ammesso, previa presentazione della domanda di cui all'art. 9 del presente decreto, ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 11.
2. Qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che abbia presentato domanda per l'attribuzione della posizione economica, è ammesso a frequentare il corso di formazione un numero di aspiranti pari al 130 % dei posti disponibili da individuarsi mediante prova selettiva consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.

Articolo 11 Formazione

1. La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
2. I corsi, definiti secondo l'Allegato D, costituente parte integrante del presente decreto, sono strutturati in attività asincrone in modalità e-learning consistenti in videolezioni fruibili autonomamente, entro 45 giorni dal loro avvio, su apposita piattaforma secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.
3. Il personale utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia conserva il diritto allo svolgimento delle attività formative per le quali è stato ammesso e i diritti di graduatoria nella provincia di titolarità.
4. Il trasferimento in altra provincia non comporta decadenza dalle attività formative alle quali l'aspirante è stato ammesso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 14, comma 3, in ordine ai diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica.
5. Il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all'attività formativa.
6. A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione da svolgersi secondo le modalità e nel rispetto della tempistica indicata nel successivo articolo 12.
7. La mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comporta l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.

Articolo 12 Prova finale di valutazione

1. Il calendario della prova, con indicazione della data e dell'ora di svolgimento della stessa, è pubblicato con avviso sul sito internet del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova finale di valutazione consiste in un'unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell'ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- risposta esatta: punti 1;
 - mancata o errata risposta: punti 0.
4. La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore delle categorie di candidati di cui al successivo comma 6.
 5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
 6. Ai candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia o con disturbi specifici di apprendimento sono assegnati, a richiesta in sede di presentazione della domanda di partecipazione, tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova nonché la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura o scrittura o di sostituire la prova scritta con un colloquio orale di contenuto analogo. I candidati predetti dovranno documentare le proprie condizioni in apposito spazio disponibile sul format elettronico di presentazione della domanda di partecipazione con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova.
 7. Con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito un Comitato tecnico, cui è attribuito il compito di predisporre o di validare, qualora predisposti da un soggetto esterno, i quesiti oggetto delle prove.

Articolo 13

Formulazione delle graduatorie

1. Gli aspiranti sono graduati per ciascun profilo professionale in ogni provincia in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale di valutazione al termine del corso di formazione. In caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio, secondo quanto disposto nell'articolo 7 del presente decreto. A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio come dichiarati ai sensi dell'Allegato <<C>>, la preferenza è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
2. Entro trenta giorni dallo svolgimento della prova finale di valutazione e dell'invio delle relative graduatorie agli Ambiti territoriali, gli stessi, sulla base delle graduatorie formulate all'esito del corso di formazione, verificate le precedenze nelle ipotesi di candidati che hanno ottenuto parità di valutazione, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie sul proprio sito Internet. Dette graduatorie sono pubblicate anche sul sito internet degli Uffici scolastici regionali.
3. Entro dieci giorni gli interessati possono presentare reclamo all'Ambito territoriale competente avverso la posizione in graduatoria.
4. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o del dirigente dell'Ambito territoriale a tal fine delegato sono approvate le graduatorie definitive.
5. Avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente.
6. Le graduatorie hanno validità triennale.

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI

TITOLI DI SERVIZIO

1. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola statale in qualità di personale ATA nel profilo di appartenenza, ivi compreso il servizio prestato dall'assistente amministrativo di ruolo in sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A:
punti 2 (*per ogni anno scolastico di servizio o frazione superiore ai sei mesi*)
2. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola statale in qualità di personale ATA in altri profili professionali rispetto a quello di appartenenza:
punti 1 (*per ogni anno scolastico di servizio o frazione superiore ai sei mesi*)

NOTE ALLA TABELLA DEI TITOLI

Titoli di servizio

- 1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.
- 2) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) è equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale.
- 3) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella tabella di valutazione dei titoli.
- 4) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ALLEGATO B

RIPARTO PROVINCIALE POSIZIONI ECONOMICHE

PRIMA POSIZIONE ECONOMICA - AREA DEI COLLABORATORI

Regione	Provincia	Collaboratori	
		Incidenza percentuale	Numero benefici
Abruzzo	Chieti	0,77%	220
Abruzzo	L' Aquila	0,62%	176
Abruzzo	Pescara	0,63%	180
Abruzzo	Teramo	0,58%	166
Abruzzo Totale		2,60%	742
Basilicata	Matera	0,39%	111
Basilicata	Potenza	0,82%	234
Basilicata Totale		1,21%	345
Calabria	Catanzaro	0,85%	243
Calabria	Cosenza	1,55%	443
Calabria	Crotone	0,42%	119
Calabria	Reggio Calabria	1,22%	349
Calabria	Vibo Valentia	0,41%	117
Calabria Totale		4,45%	1.271
Campania	Avellino	0,86%	246
Campania	Benevento	0,61%	172
Campania	Caserta	1,78%	510
Campania	Napoli	5,47%	1.564
Campania	Salerno	2,10%	600
Campania Totale		10,82%	3.092
Emilia-Romagna	Bologna	1,45%	414
Emilia-Romagna	Ferrara	0,51%	144
Emilia-Romagna	Forlì	0,70%	199
Emilia-Romagna	Modena	1,15%	327
Emilia-Romagna	Parma	0,71%	202
Emilia-Romagna	Piacenza	0,47%	133
Emilia-Romagna	Ravenna	0,57%	164
Emilia-Romagna	Reggio Emilia	0,83%	237
Emilia-Romagna	Rimini	0,52%	148
Emilia-Romagna Totale		6,91%	1.968
Friuli - Venezia Giulia	Gorizia	0,25%	72
Friuli - Venezia Giulia	Pordenone	0,46%	132
Friuli - Venezia Giulia	Trieste	0,34%	98